

STATUTO

AMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLARICCA NA VIA DELLA
LIBERTA' 460

Numero REA: NA - 986122

Codice fiscale: 08804671215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 15526 di raccolta

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Villaricca la società cooperativa denominata **"AMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.

Alla cooperativa si applicano:

- * le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, nonchè in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche relative alle posizioni dei soci lavoratori;
- * le disposizioni sulle **Onlus** in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 comma 8 D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460,
- * le disposizioni degli art. 2511 e seguenti del codice civile e, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c., determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie modifiche dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 3 - SCOPO - MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro ma scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

- 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociali sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quella di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazioni con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione a favore di anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento che definiscono l'organizzazione del la-

voro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'art. 1 della lettera a) della Legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci **cooperatori** instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci **cooperatori** sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - **septies disp. att. c.c.**); pertanto:

- è vietato distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è vietato **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietato distribuire le riserve tra i soci **cooperatori**;

- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART. 4 - OGGETTO

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto la cooperativa ha come oggetto la gestione, stabile o temporanea, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, di:

- attività e servizi di assistenza domiciliare per anziani, disabili, minori e persone affette da dipendenze patologiche;

- attività di assistenza e di servizi di accoglienza e di socializzazione per minorenni sia presso centri diurni e residenziali, sia presso scuole o altre strutture di accoglienza pubbliche o private, ovvero domiciliare;

- attività di assistenza, recupero e reinserimento sociale e lavorativo di tossicodipendenti e senza fissa dimora, con organizzazione di servizi di supporto di svariata natura;

- attività di formazione e consulenza e ricerca ed erogazione di corsi di formazione professionale nei campi in cui opera la cooperativa;

- gestione di servizi di riabilitazione, di affido familiare e di sostegno alla famiglia;

- attività di sensibilizzazione, animazione, gestione ed altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni politiche e sociali a favore dei soggetti svantaggiati;

- attività di produzione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, lavorazioni agricole effettuate con mezzi propri, sia in modo diretto che per conto terzi, manutenzione del verde pubblico o privato;

- servizi di promozione dei diritti dei soggetti a rischio di esclusione sociale e di contrasto alla povertà;

- attività a favore dei disabili, volte al miglioramento della loro condizione di mobilità.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

In relazione a tali scopi la cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, prodotti, attività e servizi di assistenza domiciliare, residenziale, territoriali, diurni e notturni, gestiti in proprio o per conto terzi, per anziani, disabili, minori, persone affette da dipendenze patologiche (tossicodipendenti, alcolisti, giocatori d'azzardo).

Promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali;

assumere interessenze e partecipazioni in cooperative consorzi ed altre società;

predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri prodotti e servizi;

attuare iniziative specifiche che aiutino e stimolino i ragazzi ed i giovani allo studio (borse di studio, ecc.) promuovere attività nei vari settori della cultura (teatro, cinema, letteratura, arti, ecc.) e specifiche forme associative (circoli, club, ecc.) iniziative turistiche (viaggi, soggiorni, ecc.) gestione di impianti ricreativi (case di vacanze, campeggi, villaggi, alberghi, ecc.), particolari iniziative che concorrano alla creazione di speciali fondi delle vacanze (case vacanze) al fine di rendere il territorio più consapevole e disponibile all'attenzione e all'assistenza verso le persone più bisognose.

La cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa o comunque finalizzata al conseguimento degli scopi sociali; a tal fine potrà compiere tutte le operazioni commerciali ritenute necessarie o utili, sempre nel rispetto delle vigenti leggi; potrà inoltre integrare temporaneamente o permanentemente la propria attività con quella di altri enti cooperativi; promuovere sul territorio nazionale la creazione di vari servizi, di singole cooperative, punti di vendita o imprese no-profit che esercitano nella realtà locale (comunale o provinciale) il commercio dei prodotti per il trasferimento a beneficio dei soci e dei cittadini delle riduzioni dei costi derivanti dalla politica degli acquisti e da un'attiva partecipazione della cooperativa nel movimento cooperativo.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di

stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci **cooperatori**:

- * le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, precisato che, ai sensi dell'art. 10 legge 381/91, alle cooperative sociali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815;

- * le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381;

- * i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge 381/91 disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

- * le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste dall'oggetto sociale, in qualità di soci utenti della cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i soci utenti hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa.

L'organo amministrativo a seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministra-

tivo.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte dovranno essere integralmente versate all'atto della sottoscrizione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato con decisioni dei soci;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può essere pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- 1) per mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) per interdizione, inabilitazione, o fallimento del socio, e per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 12 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo. Il pagamento deve esser fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 13 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota del loro dante causa (nella misura indicata nell'articolo precedente) oppure possono chiedere di subentrare nella qualità di socio.

Il successore, però, potrà diventare socio a condizione che **posseda** i prescritti requisiti e che l'ammissione venga accolta dall'Organo Amministrativo, al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla morte del socio.

ART. 14 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci **cooperatori** receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme loro spettanti entro 5 anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 15 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è disciplinato da un apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, approvato con decisione dei soci.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa operante ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge n. 381/91 e dell'art. 2520 secondo comma c.c..

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Qualora il bilancio sia redatto ai sensi dell'art. 2435 bis del c.c., l'organo amministrativo, indica i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, nella nota integrativa, in sostituzione della relazione sulla gestione sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La decisione dei soci che approva il bilancio, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 17 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sull'avanzo netto di gestione, **destinando**:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%,
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%, o nella diversa misura stabilita dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti può essere distribuita ai soci a titolo di dividendo in misura peraltro non superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti, rispetto al capitale effettivamente versato, e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di cooperazione per usufrui-

re delle agevolazioni fiscali e tributarie. Con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci **cooperatori** se il rapporto del patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

L'ulteriore quota deve essere destinata a riserva indivisibile.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

ART. 18 - DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, la revoca o la sostituzione degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio **cooperatore** ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Salvo quanto successivamente previsto nel presente articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei soci.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 2° comma c.c., la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, (o consegnato a mano) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compreso il fax e la posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, nel caso in cui l'amministrazione è affidata disgiuntamente o congiuntamente a più persone, dal più anziano degli amministratori nominati. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Ogni socio può rappresentare al massimo altri 10 soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 19 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, alternativamente, in base alla decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori i quali potranno operare in via congiunta o disgiunta tra loro.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente agli amministratori, si applicherà il disposto degli artt. 2257 e 2258 c.c..

L'amministrazione può essere affidata anche non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci **cooperatori**.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla

società.

In caso di richiesta anche di un solo amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, (e quindi anche con avviso consegnato a mano o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigere un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 21 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione delle materie riservate per legge alla competenza dei soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, **institori** o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente nonché ai singoli consiglieri delegati, se nominati (nei limiti della delega).

La rappresentanza può essere anche attribuita a due o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli **institori** e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, ovvero qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e la sua retribuzione valgono le norme di legge.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 25 - PRESTITI E VERSAMENTI DEI SOCI

I soci potranno effettuare a favore della società versamenti a fondo perduto o versamenti con obbligo di rimborso che normalmente saranno infruttiferi, salvo che non si sia diversamente pattuito tra il socio e l'organo amministrativo. I finanziamenti potranno essere effettuati solo per il conseguimento dello scopo sociale e nei limiti massimi consentiti dalla legge; gli eventuali interessi corrisposti non potranno superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

I predetti finanziamenti dei soci saranno regolati da apposito regolamento e dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 385/93, dalla deliberazione del CICR del 3.3.1994 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Raffaella Trinchillo, Mariagrazia Ienco, Rocco Antonio Del Vecchio, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5, D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso registro imprese. Registrato all'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia in data 29 NOVEMBRE 2017 al n. 10150 serie 1T. Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22/2/2007.